

Legge regionale 07 febbraio 1992 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 22/02/1992

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1982, n. 34, già modificata dall' articolo 10 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, concernente << Assegnazione di borse di studio per la frequenza del Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico di Duino - Aurisina >>.

Art. 2

1. Il primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34, così come modificato dal comma 1, dell' articolo 10 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:

<<In attuazione del disposto dell' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102 e tenuto conto di quanto previsto dalla legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono istituite annualmente - nel limite dello stanziamento all' uopo previsto in apposito capitolo del bilancio regionale - borse di studio per consentire la frequenza gratuita dei corsi biennali funzionanti presso i Collegi facenti parte dell' Organizzazione mondiale dei Collegi del Mondo Unito. >>.

2. IL secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34, è sostituito dal seguente:

<<L' ammontare di ciascuna borsa di studio è determinato, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni di costo fornite dal Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, che provvede allo svolgimento delle procedure amministrative ed organizzative per l' ammissione e la permanenza degli studenti presso il Collegio stesso o presso gli altri Collegi facenti parte dell' Organizzazione di cui al primo comma. >>.